

FRANCIA***Conseil constitutionnel, decisione n. 2024-872 DC del 14 novembre 2024,
Legge organica che mira a rinviare il rinnovo generale dei membri del Congresso e
delle assemblee provinciali della Nuova Caledonia***

15/11/2024

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato in via preventiva, nell'ambito del controllo obbligatorio previsto all'[art. 46 della Costituzione](#), sulla legge organica che dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Congresso e delle assemblee provinciali della Nuova Caledonia. La disciplina sottoposta a controllo di costituzionalità è stata adottata in virtù dell'[art. 77 della Costituzione](#), disposizione che contiene una riserva di legge organica in materia di regime elettorale e di regole sull'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni della Nuova Caledonia.

Nel parametro rientrano sia la Costituzione, sia gli orientamenti definiti nell'[accordo di Nouméa](#) del 1998, nei limiti di ciò che è necessario per l'attuazione dell'accordo stesso (par. 3). Ora, al punto 2.1.2 dell'accordo si prevede che il mandato dei membri del Congresso e delle assemblee delle tre Province neocaledoni duri cinque anni. L'art. 1 della legge organica, invece, stabilisce che le prossime elezioni locali si svolgeranno, al più tardi, il 30 novembre 2025. A fronte delle indicazioni contenute nell'accordo, il legislatore organico può eccezionalmente modificare la durata dei mandati elettivi nel perseguimento di un obiettivo d'interesse generale. Le disposizioni sottoposte al *Conseil* fanno seguito a un precedente rinvio, disposto in previsione del varo di un progetto costituzionale e ritenuto compatibile con la Costituzione con decisione n. 2024-864 DC (su cui v. questa [segnalazione](#)). Poiché la revisione costituzionale è in una fase di stallo per effetto della crisi del maggio 2024 (su cui v. questa [segnalazione](#)), il legislatore organico ha disposto un ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali.

Ad avviso del *Conseil*, la necessità di tenere conto della «situazione di crisi della Nuova Caledonia» (par. 10) è un obiettivo d'interesse generale che può giustificare il rinvio delle elezioni «allo scopo di consentire la ripresa del dialogo fra i *partner* politici dell'accordo di Nouméa sul futuro istituzionale dell'ente». Se è vero che i due rinvii della data delle elezioni, considerati congiuntamente, prolungano di diciotto mesi la durata del mandato delle assemblee elettive della Nuova Caledonia, nondimeno questa proroga ha «carattere eccezionale e transitorio» (par. 11). I contenuti di questa disciplina, perciò, non sono manifestamente inappropriati rispetto all'obiettivo perseguito.

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne